

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'AZIENDA SPECIALE CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa aziendale che viene somministrato in forma sostitutiva attraverso l'attribuzione di buoni pasto cartacei, fruibili in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
2. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
3. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa di almeno 7 ore, come previsto al successivo articolo 2.
4. La fruizione del buono pasto è regolata dai seguenti principi:
 - a) è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - b) è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 2, con una pausa pasto non superiore a due ore;
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro, tenuto conto dell'orario di servizio e di eventuali esigenze di servizio particolari attestate dai responsabili di struttura e/o dai responsabili di Servizio.

Art. 2 – Diritto al buono pasto.

1. Ha diritto all'attribuzione di un buono pasto sostitutivo del servizio di mensa per ogni giornata lavorata, sia feriali che festiva, il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, sia pieno che parziale, che presti attività lavorativa in ciascuna giornata al mattino e al pomeriggio, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) non meno di sette ore lavorate durante la giornata;
 - b) pasto consumato fuori dall'orario di servizio;
 - c) pausa non superiore a due ore.
2. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno sette ore di lavoro.
3. Per avere diritto al buono pasto il numero di ore lavorate nel pomeriggio non potrà essere inferiore a 2 (due), così come, nel turno antimeridiano, non potrà essere inferiore alle restanti ore che consentano il raggiungimento di minimo 7 ore complessive nell'intera giornata.
4. Il diritto al buono pasto non è mai cumulabile con quello al rimborso del costo del pasto che matura in caso di missione.

5. Il riconoscimento del buono pasto è connesso alla prestazione dell'attività lavorativa, certificata solo ed esclusivamente sulla base delle risultanze della procedura di rilevazione presenze.
6. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale secondo le stesse modalità stabilite per il personale a tempo pieno.

Art. 3 – Esclusione dal servizio di mensa.

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.
2. Non avranno diritto all'attribuzione del buono pasto i dipendenti in trasferta, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute.

Art. 4 – Valore ed utilizza del buono pasto.

1. Il valore nominale di ciascun buono pasto è di € 7,00, stabilito quale limite massimo riconosciuto ai lavoratori dipendenti dall'art. 5, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. Futuri adeguamenti derivanti da modifiche normative o contrattuali saranno automaticamente applicati.
2. Il buono pasto:
 - a) deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
 - b) non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - c) può essere utilizzato presso gli esercizi convenzionati.

Art. 5 – Furto e smarrimento.

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati.

Art. 6 – Procedura di erogazione dei buoni pasto.

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata dall'Area Amministrativa con cadenza mensile successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni del mese precedente, come risulta dalle registrazioni sulle presenze del cartellino nel sistema di rilevazione.
2. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza prevista e stampigliata su ciascun buono; alla scadenza possono essere restituiti e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.

Art. 7 – Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa.

1. A norma dell'art. 3 della legge 2 settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

Art. 8 – Decorrenza, rinvio a norme di legge e ai contratti di lavoro.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio ai contratti collettivi di lavoro vigenti.

(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 15 novembre 2018)